

# "Associazione Sportiva Dilettantistica "Sport Village"

## Verbale di assemblea straordinaria

"ADEGUAMENTO STATUTARIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2021"

L'anno 2023, il giorno 25 del mese di novembre alle ore 18.00 presso la sede sociale in Via Molise 6 a Cagliari, si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Straordinaria dei soci della

Associazione Sportiva Dilettantistica  
SPORT VILLAGE

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 36/21;
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Sig. Valerio Mucci, il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti la Sig.ra Fanunza Lucia a svolgere le funzioni di Segretaria per la verbalizzazione dell'Assemblea.

Il Presidente constata che

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata nel rispetto delle modalità previste dal vigente statuto sociale,
- sono presenti n. 9 associati in proprio e per delega,

dichiara

che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'OdG.

### PUNTO 1: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica all'Assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 36/21 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla precedente legislazione in materia.

Il Presidente spiega che il D.L. contiene alcune novità importanti negli articoli 7, 8 e 9 e le riassume in 8 punti importanti:

1. la denominazione della Associazione Sportive Dilettantistica;
2. l'oggetto sociale, con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
3. l'attribuzione della rappresentanza legale dell'ente;
4. l'assenza di fini di lucro;

5. le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di **democrazia e di uguaglianza** di diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali;
6. l'obbligo di redazione di **rendiconti economico-finanziari**, nonché le modalità di approvazione degli stessi;
7. le modalità di **scioglimento dell'associazione**;
8. l'obbligo di **devoluzione a fini sportivi del patrimonio** in caso di scioglimento.

Pertanto, il Presidente ha ritenuto necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2021 (e successive modifiche) al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Informa inoltre l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D. Lgs. 36/21 **le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. Lgs.36/21.**

#### **PUNTO 2: Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 36/21**

Il Presidente procede alla lettura, articolo per articolo, della bozza del nuovo Statuto costituito da n. 31 articoli, illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione per apportare eventuali modifiche se necessario. A conclusione della lettura prendono la parola alcuni soci per chiedere ulteriori chiarimenti e viene posto in votazione palese il nuovo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il **nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto di modifica (Verbale) e ne forma parte integrante.**

L'Assemblea all'unanimità incarica il Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per dare seguito alla registrazione del nuovo Statuto all'Agenzia delle Entrate ed alla trasmissione dello stesso a tutti gli Organismi Sportivi cui è affiliata l'Associazione.

Tutti i presenti vengono incaricati alla sottoscrizione del nuovo Statuto.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Cagliari, li 25/11/2023

Il Segretario dell'Assemblea



Il Presidente dell'Assemblea



ELLE ENTRATE  
INCIALE DI CAGLIARI  
toriale di Santuri

## **STATUTO**

### **“A.S.D. SPORT VILLAGE”**

Via Molise 6

09127 Cagliari

CF e P.I. 03376050922

ELLE ENTRATE  
INCIALE DI CAGLIARI  
toriale di Santuri



## STATUTO

### "Associazione Sportiva Dilettantistica SPORT VILLAGE"

#### TITOLO I

##### Denominazione, sede, oggetto e durata

###### Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata "**Associazione sportiva dilettantistica Sport Village**", in breve "**A.S.D. Sport Village**-(d'ora in poi "**Associazione**"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in Cagliari (Ca), Via Molise 6 (C/o Studio Cocco).

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "**Associazione Sportiva Dilettantistica**", anche in acronimo **ASD**.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

L'associazione, nel rispetto delle norme regolamentari e legislative del CONI, si obbliga ad uniformarsi alle direttive e/o regolamenti emanate dalle FSN ed EPS in tema di affiliazioni, tesseramento, regolamento sportivo, regolamento disciplinare e/o quant'altro necessario per soddisfare il vincolo di affiliazione e associativo. L'associazione procederà a costituirsi e registrarsi nel registro di cui al D.L. 39/2021 e successive integrazioni e modifiche, nonché ad adeguarsi a tutte le disposizioni normative che determinano, e/o determineranno, il riconoscimento quale associazione sportiva dilettantistica.

L'Associazione si obbliga, oltremodo, ad adottare il Regolamento di disciplina delle FSN ed EPS cui è affiliata e al rispetto delle decisioni, sentenze, provvedimenti disciplinari, lodi emessi dagli Organi di Giustizia e/o disciplina.

Inoltre, l'associazione s'impegna a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o dalle Federazioni sportive, cui la medesima associazione risulti affiliata, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.L. 39/2021.

## Articolo 2 – Colori ed emblema sociale (eventuale)

1. I colori sociali sono il rosso, il bleu e il bianco.

## Articolo 3 – Oggetto

1. L'Associazione è libera e apolitica e **non ha scopo di lucro**.
2. Durante la vita dell'Associazione **non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale**.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla **democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative**.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita, in via stabile e principale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Nello specifico, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche in Italia e all'estero, lo sviluppo e la diffusione della pratica delle discipline sportive dilettantistiche incluse nell'elenco allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra forma di sport come riconosciuta dall'art. 33 della Costituzione, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline e promuovendo le attività ricreative a questa connesse, creando nel contempo una struttura, anche logistica, atta a consentire, a quanti vi aderiscono, un processo di maturazione e apprendimento atletico - sportivo rapido ed equilibrato.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento e l'assistenza nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sportive.

Essa, solo nei confronti dei propri associati, iscritti, tesserati e partecipanti e senza finalità speculative, si propone:

- a) la promozione e l'organizzazione dello sport, sia a livello agonistico che a livello formativo ed amatoriale, per sviluppare il senso morale ed il valore umano della pratica formativa e sportiva; prevalentemente, ma non unitamente, l'Associazione si occuperà:
- b) della pratica della attività sportiva dilettantistica sia a livello amatoriale che agonistico in tutte le forme e in tutte le discipline e, in particolare nelle seguenti:

Calcio, calcio a 5, calcio a 7, calcio a 8, beach soccer, pallavolo, beach volley, tennis, beach tennis, baseball, beach baseball, softball, bocce, beach bocce, rugby, beach rugby, basket,



- beach basket, nuoto, pallanuoto, canoa, surf, sup, ginnastica, attività motoria generale, ballo sportivo, football americano, beach football, dodgeball, golf, hockey, calcio balilla, scacchi, tiro con l'arco, capoeira, atletica leggera, giochi e sport tradizionali, sport a rotelle, palla tamburello, orientamento, danza, fitness finalizzato alla salute, ginnastica ritmica,
- c) della preparazione tecnica di competitori;
  - d) della gestione di eventi quali competizioni, manifestazioni, festival, ed ogni altra attività promozionale;
  - e) dello sviluppo tecnologico, artistico, manageriale dello sport;
  - f) della collaborazione con enti pubblici e privati per la promozione e la valorizzazione della attività sportiva dilettantistica;
  - g) della promozione associativa con altri sodalizi associativi;
  - h) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione sportiva e quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione delle volontà espresse dall'Assemblea degli Associati;
  - i) la gestione tecnica e amministrativa, **in via strettamente strumentale e non principale**, di impianti ed attività ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei propri associati per lo svolgimento delle varie attività sportive.

6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere, **in via meramente strumentale e non principale, attività secondarie alle attività istituzionali**, purché **strettamente connesse al fine istituzionale**, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità politica ad esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17 comma 3, L. 400/1988 e nei limiti ivi indicati quali, a mero titolo esemplificativo:

- l'**attività ricreativa** in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la **gestione di un punto ristoro funzionale al miglior svolgimento dell'attività associativa e convivialità degli aderenti**;
- la **gestione** di centri benessere o fisioterapici;
- la **vendita** di articoli sportivi;
- la promozione di **attività sportiva, ricreativa, culturale** e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di **azioni pubblicitarie**, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà, inoltre, svolgere **attività sussidiarie**, di cui al successivo elenco, non esaustivo:

- a) **possedere e/o gestire** impianti sportivi e strutture ricreative in genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- b) **stipulare** accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
- c) **richiedere** contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive;
- d) **organizzare** spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero **raccolte di fondi** occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- e) **accettare, in via meramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità** di terzi;
- f) **partecipare** a campionati nell'ambito dell'attività promossa dagli OO.SS. preposti in genere;
- g) **organizzare** e partecipare con i propri associati e tesserati a tornei, **campi estivi ed invernali, centri di formazione sportivi.**
- h) **attivare** forme di convenzione con Ditte fornitrici di Attrezzatura Sportiva in genere ed in particolar modo per tutta l'attrezzatura occorrente all'esercizio dello sport al fine di ottenere migliori condizioni di vendita e/o noleggio;
- i) **organizzare** iniziative, servizi, **viaggi** e altre **attività turistiche e ricreative**, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo degli associati, collaborando con Enti ed Associazioni con stesse finalità sociali;
- j) Organizzare nell'ambito della propria sede ed attività, ed esclusivamente per i propri associati, **servizi di somministrazione di pasti e di bevande**, curandone direttamente o indirettamente la gestione.

Inoltre, l'Associazione, potrà compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e gestionale ivi comprese le operazioni finanziarie, l'assunzione di mutui passivi, la concessione di fidejussioni ed avalli, anche a favore di terzi, la concessione di ipoteche e ogni operazione si possa ritenere utile, necessaria o pertinente alla realizzazione dell'oggetto sociale.

#### Articolo 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.



## TITOLO II

### Della vita associativa

#### Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare **domanda scritta** su apposito **modulo** al **consiglio direttivo** o a un **consigliere** appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un **indirizzo di posta elettronica** in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. La qualifica di **associato** si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 (sessanta) giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto, l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del diniego.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo associato è senza indugio annotata nel **libro degli associati** tenuto a cura del consiglio direttivo.
8. La qualifica di **associato**, ben distinta da quella di "tesserato", che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è **personale** e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
9. Le **quote associative** sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
10. In caso di domanda di ammissione a **associato** presentata da **minorenne**, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La sottoscrizione della domanda del minore assume la valenza di autorizzazione al tesseramento presso l'EPS o FSN di riferimento e



dell'obbligo al pagamento delle quote di cui al comma 1 e 3 dell'art. 148 del TUIR.

11. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a associato, debba essere versata, oltre la **quota associativa** prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una **quota di ingresso** secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l'associato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

#### **Articolo 6 — Diritti e doveri degli associati**

1. Tutti gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, gli associati hanno:

- a) il diritto a **partecipare** alle attività associative;
- b) il diritto di **voto** per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per gli associati il suo concreto esercizio.

3. Il **minore** esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10.

4. Il **diritto all'elettorato passivo** verrà automaticamente acquisito dall'associato **minorenne** alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. Gli **associati** sono tenuti al puntuale pagamento delle **quote associative** e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

#### **Articolo 7 - Decadenza dei soci**

1. La qualifica di associato si perde per recesso o per esclusione.

2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.

3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.

4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'**associato** può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

ATE  
CAGLIARI  
di Santini

### TITOLO III Degli organi associativi

#### Articolo 8 – Organi dell'associazione

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui **principi di democrazia e di uguaglianza** dei diritti di tutti gli associati. Le cariche dell'associazione sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'assemblea generale degli associati;
  - b) il presidente;
  - c) il consiglio direttivo;
  - d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.

#### Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'**assemblea** generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'**assemblea** è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'assemblea è **indetta** dal consiglio direttivo e **convocata** dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
  - a) almeno la metà più uno degli **associati**, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
  - b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio **direttivo**.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le **audio/video assemblee** ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.



7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene **convocata**, con almeno **otto giorni** di anticipo rispetto alla data della riunione, per affissione di apposito "**Avviso di convocazione**" in bacheca, presso la sede associativa o mediante pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale. Lo stesso **avviso** potrà essere comunicato, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica o all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicati in sede di adesione da ogni associato.
8. L'avviso di **convocazione** contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della **seconda convocazione**, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione. Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è **presieduta** dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un **libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea**, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'assemblea nomina un **segretario** e, se necessario, uno o più **scrutatori**.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito **verbale** firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
15. Laddove l'Assemblea abbia **carattere elettivo delle cariche sociali** o comporti la modifica del presente statuto, una **copia del verbale** va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18. **Proposte o mozioni** di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno tre associati e presentate al presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori

dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni associato ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

### Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'**esercizio provvisorio** sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
  - a) nomina e revoca il **presidente** e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
  - b) approva il **bilancio** preventivo e consuntivo di esercizio;
  - c) determina gli **indirizzi** secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
  - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'**organo di controllo**;
  - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - f) delibera sul diniego di ammissione dell'associato o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
  - g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
  - h) delibera in merito l'approvazione dei **regolamenti** sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
  - i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.



## Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di **modifica dello statuto**;
- b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
- e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

## Articolo 13 - Validità assembleare

1. L'assemblea **ordinaria** è validamente costituita in **prima convocazione** con la presenza della **maggioranza assoluta** degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti **2/3 degli associati** aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria, sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo **scioglimento** dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i **3/4** degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ..

## Articolo 14 - Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il **foglio delle presenze**.
3. È in ogni caso necessario che:
  - comunque debbono essere presenti nel **medesimo luogo il presidente e il segretario** della riunione;
  - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
  - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura dell'associazione - nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

#### **Articolo 15 - Il consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il presidente.
3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.



10. Il **consiglio direttivo** potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 14 dello statuto.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Tutte le **cariche** associative possono essere **remunerate** nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un **libro delle proprie adunanze e deliberazioni**.
15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente**

1. Il consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 (uno) dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 (sessanta) giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 (sessanta) giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

### Articolo 17 - Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente se la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

### Articolo 18 - Compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

- a) la **redazione** annuale e la presentazione in Assemblea, del **bilancio consuntivo** dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello **preventivo**;
- b) **indire** le assemblee ordinarie degli associati da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle **quote** associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle **attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali** da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali **volontari** e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un **piano programmatico** relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei **regolamenti sociali**;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali **regolamenti interni** relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;



- l) adottare **provvedimenti disciplinari** nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) delibera sulle **domande di ammissione** degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) nomina il **responsabile della protezione dei minori** di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

### **Articolo 19 - Il presidente**

1. Il presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica **quattro** anni ed è **rieleggibile**.
3. Egli presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte a terzi e in giudizio.
5. Nei **casi di urgenza** il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 (trenta) giorni dalla decisione.

### **Articolo 20 - Il vicepresidente**

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

### **Articolo 21 - Il segretario e il tesoriere**

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
4. Il **segretario** redige i **verbali delle riunioni** degli organi sociali e ne cura la **trascrizione** nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di **tesseramento dei soci** e attende alla **corrispondenza**.

5. Al **tesoriere** spetta provvedere alle trattative necessarie per l'**acquisto** dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il **tesoriere** presiede alla **gestione amministrativa e contabile** dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al **tesoriere** spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di **cassa, banca, crediti e debiti** e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

#### **Articolo 22 – Organo di revisione**

1. Per volontà dell'Assemblea, può essere eletto l'organo di revisione. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica tre anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 (novanta) giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

### **TITOLO IV**

#### **Patrimonio e scritture contabili**

##### **Articolo 23 – Il rendiconto economico**

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
4. Il **bilancio** deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea



ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.

#### **Articolo 24 - Anno associativo**

1. L'anno associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Articolo 25 - Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili**

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

### **TITOLO V**

#### **Dei lavoratori e volontari**

##### **Articolo 26 - Lavoratori e volontari**

1. L'associazione potrà avvalersi delle prestazioni di lavoratori sportivi, volontari, collaboratori amministrativo-gestionali e altre figure professionali (custodi, magazzinieri, fisioterapisti, massaggiatori, bagnini, educatori, ecc.) disciplinandone le caratteristiche principali.

2. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

3. Ai **lavoratori sportivi subordinati**, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

4. Ai rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale** si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

5. L'Associazione può altresì stipulare **contratti di apprendistato** per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

6. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di **collaborazioni coordinate e continuative** ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

7. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei **volontari**, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

8. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le **spese documentate** relative al vitto, all'alloggio, al **viaggio e al trasporto** sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare **rimborsi forfettari** nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

9. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

10. È previsto in ogni caso l'**obbligo di assicurare per la responsabilità civile** verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## TITOLO VI

### Disposizioni finali

#### Articolo 27- I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti dell'associazione e associati/soci di associazioni/società affiliate;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) tecnici, istruttori;
- f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;



2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con gli associati dell'Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Il minore che abbia compiuto i 14 (quattordici) anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

#### **Articolo 28 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore**

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

#### **Articolo 29 – Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. La richiesta dell'assemblea straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. **Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi** ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

#### **Articolo 30 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra i soci e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea dei soci.  
Il loro lodo sarà inappellabile.

#### **Articolo 31 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Registrato a Sanluri il 30 NOV. 2023

al n. 468 Serie 3

Esatto a ESENTE

di cui € D.LGS 36/2021

ed € Art 12 C. 2 bis

Giunta di Cagliari  
Firma su delega del Direttore Provinciale  
Giuseppe Pannara  
l'Addetto Ufficio



AGENZIA  
DIREZIONE PROV.  
Ufficio Terziario

AGENZIA  
DIREZIONE PROV.  
Ufficio Terziario